



DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole

Divisione **POLAGR III**

Prot. N ° Posiz.

Roma.....

Al I'AGEA

Via Salandra, 18
ROMA

OGGETTO:Nota esplicativa per l'applicazione del Reg. CE n. 1898/2005 della Commissione, del 9.11.2005, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1255/1999 del Consiglio, in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato.

All'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
S E D E

Agli Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e delle Province
Autonome
LORO SEDI

All'A.I.D.I
Via Rhodesia, 2
00144 ROMA

All'ASSOCASEARI
Via della Giuliana, 82
00195 ROMA

All'ASSOLATTE
Via Boncompagni, 16
00187 ROMA

Alla FEDAGRI CONFCOOPERATIVE
Via dei Gigli d'Oro, 21
00186 ROMA

Al COPAGRI
Via Calabria, 32
00187 ROMA

All'ANCA LEGA COOP
Via Guattani, 9
00161 ROMA



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Roma.....

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole

AI

Divisione **POLAGR III**

Prot. N ° Posiz.

Nella Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 308 del 25.11.2005, è stato pubblicato il Reg. CE n. 1898/2005 della Commissione, del 9.11.2005, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1255/1999 del Consiglio, in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato.

Il predetto regolamento codifica e modifica tutta la preesistente normativa comunitaria relativa allo smercio sul mercato comunitario degli stessi prodotti.

I regolamenti CE nn. 2191/81, 1609/88, 429/90, 2571/97, 3143/85 e 3378/91 sono pertanto abrogati.

Nelle more dell'emanazione di specifici decreti ministeriali di attuazione della normativa comunitaria, anche alla luce dei compiti demandati alle regioni a seguito delle modifiche apportate alla legge costituzionale, si provvede, fermo restando quanto già disposto dalle vigenti disposizioni nazionali di applicazione, a fornire le indicazioni necessarie per l'applicazione delle innovazioni introdotte dal Reg. CE n. 1898/2005 per i singoli regimi.

CAPITOLO II DEL REG. CE N. 1898/2005

Vendita di burro di intervento a prezzo ridotto e concessione di un aiuto per il burro, il burro concentrato e la crema destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

Materie grasse del latte

L'articolo 5, lettera b), del Reg. CE n. 1898/2005, introduce la possibilità di ottenere il burro concentrato ammissibile all'aiuto da "materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10".

In tal caso gli stabilimenti in cui viene prodotta la "materia grassa del latte" devono essere riconosciuti ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto regolamento.

Ai fini del riconoscimento le imprese interessate, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, del D.M. 25.05.1992, devono presentare, per il tramite degli organi regionali territorialmente competenti, una apposita domanda redatta secondo lo schema dell'allegato 1 alla presente circolare.

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole

AI

Divisione **POLAGR III**

Prot. N ° Posiz.

Alla materia grassa del latte, prodotta negli stabilimenti riconosciuti, si applicano, riguardo al suo condizionamento, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del Reg. CE n. 1898/2005.

Qualora la materia grassa del latte sia immagazzinata o trasportata in cisterne o contenitori, la relativa documentazione amministrativa deve recare le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 1898/2005, al fine di rendere possibile l'esatta identificazione dell'origine.

Nel caso in cui il burro concentrato prodotto in uno stabilimento riconosciuto, è ottenuto a partire anche da "materie grasse del latte", i registri vidimati di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 25.05.1992 devono evidenziare anche i quantitativi di "materie grasse del latte" utilizzate, la loro data di fabbricazione ed i relativi fornitori.

Controlli

Fermo restando quanto già previsto in termini di controlli dal richiamato D.M. 25.05.1992 e dalle circolari n. 1 del 09.01.1998 e n. 6 del 17.05.1999, si forniscono le indicazioni relativamente alle innovazioni introdotte dalla sezione 8 del Reg. CE n. 1898/2005.

In particolare la nuova normativa comunitaria prevede che:

1. I controlli sugli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione dei prodotti ammissibili all'aiuto, devono essere effettuati sul posto e senza preavviso.

Per quanto concerne la produzione della "materia grassa del latte" destinata alla fabbricazione di burro concentrato, i controlli stessi devono essere effettuati almeno una volta al mese.

Tali controlli devono riguardare anche l'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nel grasso butirrico utilizzato.

I controlli devono essere completati, almeno ogni 6 mesi, da un esame approfondito e a campione dei registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere f) e g), del Reg. CE n. 1898/2005, eventualmente della contabilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

In caso di lavorazione di materia grassa del latte destinata alla produzione di burro concentrato, la relativa contabilità deve essere tenuta secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 25.05.1992.

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole

AI

Divisione **POLAGR III**

Prot. N ° Posiz.

2. I controlli sugli stabilimenti che incorporano il burro concentrato, il burro d'intervento e il burro nei prodotti intermedi, devono essere effettuati sul posto e senza preavviso.
I predetti controlli, che devono essere svolti almeno una volta al mese, devono riguardare anche la verifica dell'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nei prodotti intermedi e nei grassi butirrici utilizzati.
3. I controlli sugli stabilimenti che utilizzano burro d'intervento, burro concentrato, burro, crema o prodotti intermedi per la fabbricazione di prodotti finali, devono essere eseguiti sul posto e senza preavviso, allo scopo di verificare l'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nei grassi butirrici utilizzati, la composizione dei prodotti finali se necessario mediante il prelievo di campioni, nonché la destinazione sulla base della formula indicata nell'offerta.

La verifica della qualità dei prodotti messi in opera ammissibili all'aiuto, nonché l'assenza di materie grasse diverse dal latte nei grassi butirrici utilizzati, deve essere effettuata attraverso il prelievo dei campioni e relative analisi, dei prodotti utilizzati nel modo descritto nell'allegato 2 alla presente circolare.

Frequenza dei controlli sui prodotti finiti

L'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1898/2005, modifica la frequenza dei controlli nel modo sotto specificato:

- Nel caso di incorporazione di burro tracciato i controlli devono essere effettuati a cadenza almeno trimestrale a condizione che lo stabilimento proceda all'incorporazione di un quantitativo minimo di 5 t. al mese.
- Nel caso, invece, di incorporazione di burro non tracciato il controllo deve avere una cadenza almeno mensile e deve essere completato periodicamente da controlli destinati a verificare le condizioni per il riconoscimento dello stabilimento e l'impegno assunto ad incorporare o far incorporare il burro di intervento, il burro, il burro concentrato o la crema nei prodotti finali.

Divisione **POLAGR III**

Prot. N ° Posiz.

Sospensione dell'autorizzazione all'incorporazione

Nel caso in cui si procede alla sospensione dell'autorizzazione prevista all'articolo 39, paragrafo 2, ultimo comma, del Reg. CE n. 1898/2005, ai fini della ripresa dell'attività, la richiesta dello stabilimento prevista allo stesso articolo 39, paragrafo 2, deve essere presentata per il tramite dell'organo di controllo che procede ad una accurata verifica delle condizioni di riconoscimento e redige una dettagliata relazione.

Modalità di effettuazione dei controlli

Nel caso di incorporazione di prodotti tracciati, l'articolo 42, del Reg. CE n. 1898/2005, innalza da 9 a 12 t. il quantitativo massimo di equivalente burro che consente di accedere alla modalità di controllo di cui all'articolo 41, dello stesso regolamento.

Il computo delle 12 t. si applica a partire dalla 1° aggiudicazione effettuata sulla base del Reg. CE n. 1898/2005.

Il rispetto del quantitativo massimo per 12 mesi deve formare oggetto di uno specifico controllo.

CAPITOLO III^ DEL REG. CE N. 1898/2005

Concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella comunità

Revoca e sospensione del riconoscimento

Nel caso in cui si procede alla revoca o alla sospensione del riconoscimento previste all'articolo 65, paragrafi 1 e 2 del Reg. CE n. 1898/2005, ai fini della ripresa dell'attività le richieste di cui allo stesso articolo 65, devono essere presentate per il tramite dell'organo di controllo che procede ad una accurata verifica delle condizioni di riconoscimento e redige una dettagliata relazione.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Roma.....

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole

AI

Divisione **POLAGR III**

Prot. N ° Posiz.

CAPITOLO IV^ DEL REG. CE N. 1898/2005

Aiuto per l'acquisto di burro da parte di Istituzioni e Collettività senza fini di lucro

Sospensione del riconoscimento

Nel caso in cui si procede alla sospensione dell'autorizzazione prevista all'articolo 73, paragrafo 2, del Reg. CE 1898/2005, ai fini della ripresa dell'attività la richiesta prevista allo stesso articolo 73, paragrafo 2, deve essere presentata per il tramite dell'organo di controllo che procede ad una accurata verifica delle condizioni di riconoscimento e redige una dettagliata relazione.

Versamento dell'aiuto

L'applicazione dell'articolo 80 del Reg. n. 1898/2005, prevede che il versamento dell'aiuto, anche in caso di forza maggiore o di indagine amministrativa sul diritto all'aiuto è effettuato soltanto dopo che il diritto stesso sia stato accertato.

DISPOSIZIONI FINALI

Alle procedure di gara i cui termini di presentazione delle offerte scadono anteriormente al 15 dicembre 2005, si applicano i Reg. CE n. 2571/97 e CEE n. 429/90.

Gli imballaggi prestampati di cui agli articoli 7 e 8 del Reg. CE n. 2571/97, all'articolo 10 del Reg. CEE n. 429/90 e all'articolo 4 del Reg. CE n. 2191/81, possono essere utilizzati fino al 1° settembre 2006.

Ai fini della validità degli impegni assunti nonché dei riconoscimenti degli stabilimenti e dei prodotti intermedi rilasciati ai sensi del D.M. 25.5.1992, concernente l'applicazione del Reg. CEE n. 570/88 (sostituito dal Reg. CE n. 2571/97), relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Roma.....

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole

AI

Divisione **POLAGR III**

Prot. N ° Posiz.

concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, gli organi di controllo devono verificare che gli stabilimenti siano stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Reg. CE n. 853/2004, nonché i loro titolari abbiano assunto gli impegni supplementari di cui all'articolo 13 del Reg. CE n. 1898/2005, entro il 1° marzo 2006.

Ai fini della validità del riconoscimento rilasciato ai sensi della Circolare 9 ottobre 1992, n. 33, concernente l'applicazione del Reg. CE n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto al burro concentrato destinato al consumo diretto nella comunità, gli organi di controllo devono verificare che gli stabilimenti nei quali è confezionato il burro siano stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Reg. CE n. 853/2004.

Delle verifiche di cui ai due precedenti commi deve essere data tempestiva comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Agricole - Polagr. III^A - Via XX Settembre 20, 00187 Roma.

Il riconoscimento rilasciato ai sensi del D.M. 9 ottobre 1981 e successive modifiche, concernente l'applicazione del Reg. CEE n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per il burro acquistato sul libero mercato dalle Istituzioni e Collettività senza scopo di lucro, resta valido per l'applicazione del Reg. CE n. 1898/2005.

Giuseppe Ambrosio
CAPO DEL DIPARTIMENTO